

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1126 del 26 luglio 2011

Lr 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”. Disposizioni esecutive di attuazione.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Si provvede ad aggiornare le disposizioni esecutive di attuazione della norma regionale che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Il nuovo testo unifica due precedenti provvedimenti della giunta regionale, introducendo alcune modifiche finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative. In particolare viene modificata da 5 a 10 anni la validità del tesserino per la raccolta dei funghi e vengono meglio precisati i beneficiari che possono godere di particolari agevolazioni in merito alla raccolta dei funghi epigei nei territori di uso civico.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto nella legge quadro nazionale 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” ha approvato la legge 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, che stabilisce le norme di dettaglio per la raccolta dei funghi epigei nella Regione del Veneto.

Ai sensi dell'art. 15 della sopracitata legge regionale, la Giunta regionale ha successivamente approvato, con Dgr n. 646

del 25 febbraio 1997, le disposizioni esecutive di attuazione della Lr n. 23/1996, provvedendo poi ad integrarle con Dgr n. 109 del 20 gennaio 1998, nelle parti relative al tesserino per la raccolta, all'individuazione delle giornate di raccolta e alle sanzioni amministrative.

Inoltre, con decreto del dirigente regionale della struttura competente n. 339 del 28 febbraio 1997, è stato a suo tempo approvato il facsimile del tesserino di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei previsto dall'articolo 2 della legge.

Ora, in considerazione delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti nel corso degli anni di operatività della norma da parte dei soggetti istituzionali interessati, in particolare Province, Comunità Montane, Regole, e valutata quindi la necessità di attivare una semplificazione amministrativa, in particolare nelle procedure di rilascio dei tesserini e dei permessi per la raccolta dei funghi, si propone la modifica e l'integrazione di alcuni punti delle due precedenti disposizioni attuative, nonché la loro unificazione in un unico testo, concernente direttive di attuazione della Lr 19 agosto 1996, n. 23, come riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Contestualmente si provvede con il presente atto alla revoca delle precedenti deliberazioni n. 646 del 25 febbraio 1997 e n. 109 del 20 gennaio 1998.

In dettaglio i principali punti di innovazione del nuovo testo proposto sono i seguenti:

- il tesserino, attualmente a validità quinquennale viene modificato a validità decennale riducendo di conseguenza gli oneri della procedura di rilascio, sia per l'amministrazione competente che per l'utente;
- vengono meglio precisate le competenze e le modalità per il rilascio e il pagamento dei permessi in talune aree territoriali (demanio regionale, Regole e Parchi);
- viene precisata la competenza delle Comunità montane e delle Province ad emanare regolamenti generali di dettaglio per la raccolta dei funghi. Relativamente alle proprietà private regolare è fatta poi salva la facoltà di disciplinare, da parte delle Regole, specifiche e ulteriori disposizioni vavevoli per i soli regolieri;
- si precisano meglio i soggetti residenti che possono beneficiare di particolari agevolazioni nella raccolta, per finalità di integrazione del reddito, e viene quindi precisato il reddito imponibile di riferimento;
- vengono semplificati alcuni adempimenti amministrativi prevedendo la possibilità di utilizzo da parte delle Province e delle Comunità montane dei propri siti WEB;
- viene semplificato il testo complessivo, sia attraverso l'unificazione in un unico testo, sia evitando la ripetizione di norme già presenti in maniera circostanziata nella legge regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, Il comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in

materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97;

Vista la legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 646, del 25 febbraio 1997, “Lr 19 agosto 1996, n. 23. “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Approvazione delle disposizioni esecutive di attuazione “;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 109, del 20 gennaio 1998 “Modifiche delle disposizioni esecutive di attuazione”;

Visto il decreto del dirigente regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 339 del 28 febbraio 1997;

delibera

1. Di approvare l'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, recante le disposizioni esecutive di attuazione della Lr 19 agosto 1996, n. 23. “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

2. Di revocare le precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 646 del 25 febbraio 1997 e n. 109 del 20 gennaio 1998.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

4. La Direzione regionale Economia e Sviluppo montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Oggetto: Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”. Disposizioni esecutive di attuazione ai sensi dell'articolo 15 della Lr 19 agosto 1996, n. 23.

La legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali citate all'articolo 1.

Ai fini della conservazione e incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale e per un'omogenea applicazione delle norme regionali, si emanano le seguenti disposizioni esecutive d'attuazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge.

1. Competenze

Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza e nei Comuni parzialmente montani e le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino e il permesso per la raccolta dei funghi epigei e determinano su base annua, nel caso di variazione rispetto all'anno precedente, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della Lr n. 23/96:

- il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino regionale, in relazione all'estensione

ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti;

- i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.

Nei territori appartenenti al demanio regionale e dei parchi naturali regionali, il permesso è rilasciato dall'ente gestore.

Nei parchi nazionali sono fatte salve le norme regolamentari previste dallo strumento di pianificazione ambientale.

Nei territori appartenenti alle Regole il permesso è rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato che comunica annualmente alla Giunta regionale il numero massimo di permessi da rilasciare.

2. Tesserino

Il tesserino ha validità decennale e ha valore su tutto il territorio regionale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato. Il rilascio e il rinnovo del tesserino sono atti autorizzativi soggetti all'imposta di bollo vigente. Sono prorogati nella loro validità da 5 a 10 anni i tesserini già emessi alla data di approvazione delle presenti direttive senza necessità di annotazione. Per esigenze di informazione e semplificazione amministrativa la proroga del tesserino deve essere formalmente comunicata agli interessati.

Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di tesserino e permesso.

Il tesserino viene rilasciato, rinnovato o revocato dall'Ente (Comunità Montana, Provincia) in cui è ricompreso il Comune di residenza del richiedente. Sono eventualmente stipulate intese tra Enti per eventuali semplificazioni amministrative per le modalità del rilascio dei tesserini.

In caso di cercatori di funghi non residenti in Veneto, il tesserino può essere rilasciato dagli stessi Enti preposti al rilascio del permesso.

Con riferimento al comma 8 dell'articolo 2 della Lr n. 23/96 sono esentati dal tesserino e dal permesso per la raccolta dei funghi, i regolieri, nei rispettivi fondi.

Anche i titolari delle agevolazioni alla raccolta, di cui all'art. 10 devono munirsi di tesserino per la raccolta di funghi nei terreni di cui non hanno la piena disponibilità (in qualità di proprietari dei terreni, di usufruttuari, di conduttori e loro familiari e di aventi diritto di uso civico).

Nel caso di proprietà appartenenti a persone giuridiche quali Società, Enti, Associazioni, Congregazioni, Confraternite ed altro, sarà il legale rappresentante dell'Ente a delegare alla raccolta dei funghi, con atto scritto, altre persone appartenenti all'Ente stesso (soci, associati, confratelli, ecc.), tenendo conto dell'estensione della proprietà ed indicando sull'atto il periodo di durata dell'autorizzazione.

Sono esentati dal tesserino e dal permesso i titolari di autorizzazione speciale ai sensi dell'articolo 8 della Lr n. 23/96, limitatamente all'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione e al periodo riportato nel decreto regionale autorizzativo.

3. Permesso

Le Comunità montane rilasciano i permessi alla raccolta dei funghi in tutto il territorio di propria competenza e per l'intero territorio comunale nel caso di comuni parzialmente montani.

Nel rimanente territorio il permesso è rilasciato dalle Province e dalle Regole, nonché dagli Enti Parco e dall'Ente

gestore delle proprietà demaniali regionali, nei territori di loro competenza. Sono eventualmente stipulate intese tra Enti per eventuali semplificazioni amministrative per le modalità di rilascio dei permessi.

I permessi, che possono essere giornalieri, settimanali, mensili e annuali (di durata di 12 mesi) hanno validità nel solo ambito territoriale di competenza dell'Ente che li ha rilasciati, devono essere conservati per tutto il periodo di validità e presentati unitamente al tesserino in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza.

Il pagamento del contributo di cui all'art. 16 può avvenire direttamente presso gli Enti di cui sopra ovvero presso strutture da questi ultimi individuate (Comuni, Pro Loco, bar, ecc.) o mediante versamento in c/c postale intestato agli Enti interessati o mediante altre forme di pagamento.

Gli stessi stabiliranno le modalità organizzative relative al pagamento e alla distribuzione dei permessi al fine di semplificare gli adempimenti per l'utenza.

I permessi possono essere differenziati in relazione alla qualità e alle caratteristiche del territorio, nonché al numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento. A tal fine il territorio può essere suddiviso in aree omogenee con attribuzione di un contingente determinato di permessi da rilasciare.

Conseguentemente possono essere differenziati anche i contributi previsti a titolo di rimborso spese a carico dei raccoglitori.

I terreni oggetto di limitazioni della raccolta devono essere individuabili sul territorio da parte dei raccoglitori autorizzati.

Il possesso di permesso alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

4. Individuazione delle giornate di raccolta

I possessori del tesserino e del permesso, compresi i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari e gli aventi diritto di uso civico, possono effettuare la raccolta dei funghi nelle giornate di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.

Gli Enti preposti al rilascio del permesso potranno prevedere deroghe a favore dei residenti, dei proprietari o affittuari di immobili, ovvero ospiti di strutture ricettive turistico alberghiere.

Anche i possessori di autorizzazioni speciali di cui all'art. 8 devono ottemperare a quanto sopra indicato, salvo che per i periodi antecedenti le attività di mostra, come meglio precisato nel provvedimento autorizzativo.

5. Limiti di raccolta

Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccogliabili è di kg 2, di cui non più di Kg 1 delle specie espressamente elencate nell'art. 3.

I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.

I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso.

Per i titolari di agevolazioni alla raccolta, sulla base dei requisiti posseduti dal richiedente, l'Ente determina il quanti-

tativo giornaliero massimo di funghi, nei limiti previsti all'art. 10, comma 1, letto b), (fino al triplo del limite di 2 Kg/pro-capite/giorno) tenuto conto dell'estensione territoriale interessata all'agevolazione e della presenza sullo stesso ambito di altri soggetti autorizzati alla raccolta.

Per triplo della quantità prevista dal comma 1 dell'art. 3 si intende una quantità massima pari a 6 Kg, di cui non più di 3 Kg delle specie ivi elencate.

6. Divieti di raccolta

Ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera c), per motivi selvicolturali, la raccolta dei funghi epigei è vietata fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento, per la tutela e la protezione delle piantine messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale.

La tabellazione è a carico del proprietario.

Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di tesserino e permesso di raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto.

Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguato numero di tabelle recanti tali divieto.

7. Autorizzazioni speciali

Le autorizzazioni speciali previste dall'articolo 8 non possono avere validità superiore all'anno e possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività di cui sopra (mostre, seminari, ecc.) previa valutazione da parte della Direzione regionale competente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario, per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni, produrre domanda corredata da idonea documentazione inerente le attività didattico scientifiche che si intendono effettuare nel corso del periodo corrispondente alla richiesta.

Per l'autorizzazione speciale a tempo parziale, da rilasciarsi prima dello svolgimento delle attività sopraccitate (mostre, seminari, ecc.), deve essere prodotta domanda almeno due mesi prima della manifestazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario, inoltre, produrre idonea relazione documentante le attività svolte l'anno precedente.

Gli ispettori micologi di cui al Decreto 29 novembre 1996, n. 686, attualmente dipendenti dalle Ulss che, per studi e ricerche attinenti ai compiti d'ufficio loro assegnati, intendono chiedere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 devono far produrre la domanda dall'Ulss di appartenenza.

I titolari di tali autorizzazioni sono esonerati dalla presentazione della relazione di fine anno.

Il provvedimento autorizzativo individua nominativamente i soggetti titolari, indica i periodi in cui può essere effettuata la raccolta, l'ambito territoriale di validità (regionale o provinciale), nonché le quantità consentite entro i limiti stabiliti dall'art. 3, per quanto riguarda i funghi commestibili.

Il possesso dell'autorizzazione speciale non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

8. Agevolazioni alla raccolta

I raccoglitori possono beneficiare di particolari agevolazioni sulla base di regolamenti approvati dalle competenti Comunità montane e Province delegate al rilascio del tesserino e permessi per la raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 2. I regolamenti hanno validità sull'intero territorio di competenza delle Comunità montane e Province. Nei territori dei parchi e del demanio forestale regionale le norme regolamentari sono emanate dai competenti Enti di gestione.

Con riferimento alle proprietà regoliere i provvedimenti e le norme regolamentari saranno individuate sentite le relative Regole. È fatto salvo disciplinare da parte delle Regole specifiche e ulteriori disposizioni vevoli per i soli regolieri.

Con riferimento alle agevolazioni alla raccolta di cui all'articolo 10 della Lr n. 23/96, le stesse sono concesse annualmente alle categorie di residenti precisate dal comma 2, lettere a), b) e c), in presenza di reddito imponibile del richiedente inferiore al 50 % dell'importo del primo scaglione di cui al Testo Unico sulle Imposte sui Redditi per l'anno 2011 e pari a € 7.500,00. Tale particolare stato di reddito deve essere documentato con certificazione annuale ISEE. Copia della documentazione deve accompagnare il beneficiario ai fini del controllo previsto dall'articolo 12 della Lr n. 23/96.

La residenza richiesta al fine del riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta è riferita al Comune appartenente all'ambito territoriale dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati ogni anno devono presentare all'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione un'autocertificazione, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di avere diritto all'agevolazione (proprietario coltivatore diretto, gestore di boschi a qualunque titolo, utente di beni di uso civico e di proprietà collettive, socio di cooperative agro-forestali, attività lavorativa principale).

9. Sanzioni amministrative

In conformità a quanto prescritto dalla legge 689/81 la confisca si riferisce al "prodotto" della violazione, pertanto dovrà essere valutata caso per caso.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione delle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

In ogni caso, il confiscato viene distrutto in loco o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

10. Adempimenti da parte degli Enti

Per necessità informative, statistiche e programmatiche, gli Enti delegati di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 1996, inviano alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione, o, in alternativa, pubblicano sul proprio sito WEB i provvedimenti e regolamenti a carattere generale emanati in applicazione del medesimo articolo.

Se richiesti, comunicano inoltre alla Giunta regionale i dati relativi al numero complessivo delle autorizzazioni (tesserini) e dei permessi rilasciate nell'anno precedente (questi ultimi eventualmente distinti per validità temporale).